



CONFINDUSTRIA

**Schema di d.lgs. recante
attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti e riordino del
quadro normativo degli
stabilimenti che provocano
emissioni in atmosfera ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 170 del
2016
(AG 435)**

Settembre 2017

Position Paper

Premessa

Lo schema di provvedimento, in attuazione della delega ricevuta con l'articolo 17 della legge n. 170 del 2016, oltre a recepire la direttiva sui medi impianti di combustione (MIC) introduce numerose e, talvolta, importanti modifiche alla parte quinta del D.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Testo unico in materia ambientale).

La delega, in primo luogo, riguarda l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE concernente esclusivamente le emissioni di specifici inquinanti originate da impianti di combustione medi (impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 MW a 50 MW).

Gli inquinanti oggetto della direttiva sono:

- il biossido di zolfo;
- gli ossidi di azoto;
- le polveri.

Inoltre, in tale contesto al governo è stato delegato anche il compito di provvedere al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi, assumendo come criteri direttivi i seguenti:

- aggiornamento della disciplina generale;
- razionalizzazione delle procedure;
- aggiornamento dell'allegato I alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006 riducendo i valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie;
- aggiornamento del sistema delle sanzioni in conformità all'art. 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, anche tenuto conto delle sanzioni previste per analoghe violazioni commesse in impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Considerazioni Generali

Se parte delle modifiche incluse nello schema di decreto legislativo ha carattere tecnico oppure migliora la qualità del testo vigente, altre presentano, a nostro giudizio, notevoli criticità, talvolta estremamente rilevanti in termini di principio e di metodo, che nulla hanno a che fare con il recepimento di norme comunitarie.

In primo luogo, particolarmente preoccupanti risultano essere le disposizioni che impattano direttamente sui limiti emissivi, con conseguenze potenzialmente importanti per interi settori industriali o singole aziende.

In tal senso risulta particolarmente critico il caso relativo all'abbassamento del limite per la formaldeide, la quale rientra tra le sostanze pericolose classificate come H350 con limite a 2 mg/Nm³ (vd. documento allegato).

In merito ai criteri di delega precedentemente richiamati, va sottolineato come parlandosi genericamente di "aggiornamento" della disciplina generale, qualunque modifica della stessa, che non sia supportata da altro e più specifico criterio di delega, deve essere considerata illegittima.

In tal senso, rientra nell'aggiornamento il raccordo e le modifiche in funzione della sopravvenuta procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), le modifiche correlate alle nuove norme di classificazione delle sostanze, nel mentre per certo sono fuori delega, e non presenti nella direttiva comunitaria, le norme relative al controllo delle emissioni odorigene previste dal nuovo articolo 272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Altro criterio di delega importante da tenere in considerazione è la conferma di tutti i principi di cui all'art. 32 e 34 della legge n. 234 del 2012, ivi compreso quello in base al quale gli atti di recepimento delle direttive della UE non possono

prevedere né l'introduzione né il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cd. gold plating).

Il che, da un lato, conferma l'illegittimità di nuove regole limitative in materia di emissioni odorigene, dall'altro, comunque presuppone che per qualunque norma di maggior rigore introdotta venga verificata la sussistenza di una norma comunitaria di supporto.

In tal senso, come già accennato, la parte del provvedimento relativa al recepimento della direttiva MIC presenta evidenti criticità nel momento in cui si vanno ad inasprire le disposizioni comunitarie, chiaro esempio di gold plating vietato dalla legge.

Inoltre, si sottolinea che ciò vale anche per tutte le riduzioni dei valori limite previsti con la modifica dell'allegato I, le quali, anche se supportate dal criterio specifico di delega relativo alle fissazioni dei limiti "alla luce delle migliori tecnologie disponibili", debbono comunque conformarsi al principio generale di non aggravio rispetto alla normativa comunitaria e devono essere precedute da un'adeguata verifica di fattibilità tecnica con i settori industriali di riferimento, soprattutto alla luce del fatto che tali limiti sono stati fissati senza un adeguato confronto con il mondo dell'industria.

In tal senso, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo viene evidenziato come l'aggiornamento dei limiti emissivi sia frutto di un'istruttoria effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità in funzione delle sostanze e della loro classificazione.

La relazione specifica come l'aggiornamento si è basato sui nuovi criteri di classificazione delle sostanze a livello comunitario, cioè il regolamento CLP

1272/2008, verificando che i valori limite, nascenti dalla nuova classificazione, possano essere rispettati con le migliori tecnologie disponibili.

Si sottolinea che tale spiegazione, però, non specifica i criteri secondo i quali sono stati aggiornati al ribasso i valori emissivi per le singole classi di sostanze, in quanto il regolamento CLP è finalizzato esclusivamente ad armonizzare a livello europeo le procedure e normative di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche, e non i loro livelli emissivi per cui è stato redatto con finalità e logica diversa rispetto alla tutela della qualità dell'aria.

Per cui, sulla base di quanto esposto, si ribadisce la necessità di effettuare un'adeguata istruttoria e verifica di fattibilità tecnica coinvolgendo i settori industriali di riferimento, al fine di realizzare una revisione dei limiti emissivi in linea con le attuali tecnologie disponibili.

Successivamente, l'ulteriore criterio di delega da tenere in considerazione (art. 32, comma 1, lettera d, della legge n. 234 del 2012) è quello relativo al sistema sanzionatorio, il quale, da un lato, prevede la necessità di allinearle su quelle, per lo più inferiori, previste per gli impianti sottoposti ad AIA, dall'altro, ripropone il criterio per cui le sanzioni penali possono essere previste *“solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo [ovviamente reale e non astratto] interessi costituzionalmente protetti”*, mentre la previsione di pena congiunta detentiva e pecuniaria è consentita solo per *“le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità”*.

A tal riguardo, si sottolinea che non è stato eseguito il corretto e completo allineamento con le sanzioni previste per gli stabilimenti soggetti ad AIA: in molti casi la risposta sanzionatoria risulta più severa, mentre nel caso di stabilimenti in AIA la sanzione risulta essere solo pecuniaria o addirittura solo amministrativa (es:

la violazione dei limiti di emissione resta sanzionata con arresto fino ad un anno o con l'ammenda elevata fino a 10.000 mentre per gli impianti soggetti ad AIA la violazione dei valori limite di emissione è sanzionata solo con ammenda come previsto dall'art. 279, comma 2, e art. 29-quattordicesimo, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006). Si propone quindi di eliminare la sanzione penale per le violazioni del primo periodo del comma 3 all'articolo 279.

Inoltre, riguardo le modifiche al quadro sanzionatorio si suggerisce un allineamento con gli articoli 133 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006 (scarichi idrici). Queste ultime sono di carattere penale solo in corrispondenza di nuovi scarichi industriali o in presenza di scarichi non autorizzati di inquinanti pericolosi. Un mancato rinnovo di una autorizzazione per le emissioni spesso non comporta aggravio di inquinamento e potrebbe essere sanzionato solo in via amministrativa; il mancato rispetto di valori limite alle emissioni di sostanze non particolarmente pericolose (diverse da quelle citate all'articolo 272, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006) potrebbe essere sanzionato solo in via amministrativa come nel caso degli scarichi idrici.

Tra le modifiche giudicate positivamente, si ritiene di primaria importanza che venga mantenuto nell'allegato I del provvedimento (Parti I e II dell'allegato I della Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006) quanto riportato all'ultimo capoverso del punto 1. *“Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato”*. Questo capoverso è fondamentale poiché si riferisce agli impianti in AIA e afferma il principio secondo il quale per i settori rientranti nella direttiva emissioni industriali IED, la legislazione di

riferimento sono le BAT-AEL settoriali, laddove esistenti. Tale principio è importante e dovrebbe trovare un riconoscimento esplicito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 2014 di recepimento della direttiva IED, il quale ha riconosciuto alle "conclusioni sulle BAT" dei BREF settoriali il ruolo di documento di riferimento per le Best Available Techniques (BAT).

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte si ritiene opportuno che la delega relativa all'articolo 17 della legge n. 170 del 2016 venga esercitata limitatamente al recepimento della direttiva 2015/2193/UE, il quale dovrà, in ogni caso, avvenire eliminando i casi di *gold plating*, rinviando ad un tavolo tecnico di confronto le restanti questioni affrontate nello schema di decreto legislativo *de quo*. In tal senso, il tavolo di confronto avrà lo scopo soprattutto di verificare settore per settore la praticabilità tecnica dei limiti emissivi, la loro sostenibilità, gli eventuali impatti sulla competitività delle imprese, in modo tale da collaborare costruttivamente ad un aggiornamento della parte V del 152 del 2006.

In particolare, si potrebbe prevedere il rinvio ad un regolamento ministeriale tale aggiornamento.

Considerazioni Puntuali

Di seguito alcuni esempi dei punti ritenuti maggiormente critici del provvedimento in esame e sui quali è opportuno aprire un confronto tecnico con l'industria:

- **Limiti emissivi per singole sostanze** – Come sottolineato in precedenza, la radicale modifica della parte II dell'allegato I alla parte quinta, contenente i limiti emissivi per singole sostanze, rappresenta un salto nel buio se non accompagnata da una puntuale e concreta valutazione delle conseguenze per i vari settori interessati, operazione questa che richiede non poco tempo.

Prime evidenze dimostrano come i nuovi limiti possano essere in conflitto in taluni casi con l'applicazione delle migliori tecnologie, come nel caso dei limiti previsti per la formaldeide e l'ammoniaca (vd. considerazioni su allegati), con conseguenze ingestibili per le imprese interessate, non risolvibili fissando il termine per l'adeguamento alla fine del 2024. Una revisione dei limiti attuali è accettabile, trattandosi di valori datati, ma, come già accennato, solo a fronte di un confronto trasparente con le controparti, che verifichi la fattibilità tecnica in relazione ai settori interessati.

- **Scalabilità delle conclusioni sulle BAT** – L'utilizzo delle conclusioni sulle BAT al fine di individuare i limiti per le attività identificate dal provvedimento, soprattutto quando quest'ultime prevedono limiti meno restrittivi, aiuta a mantenere una equa competitività a livello nazionale ed europeo evitando gold plating e situazioni in cui attività in AUA risultino penalizzate rispetto ad attività in AIA. Su questa tematica si propone, quindi, la modifica del secondo periodo all'articolo 271 al comma 5 con il seguente: *“Se meno restrittivi, ai fini dell'individuazione dei valori limiti di emissione si considerano, in relazione agli*

stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL previsti nelle conclusioni sulle BAT, se pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda”.

- **Applicabilità dei nuovi limiti** – All’art. 3, comma 2, deve essere esplicitato che le istruttorie per le autorizzazioni dalle quali consegue l’applicazione dei nuovi limiti, con le relative scadenze, si riferiscono non solo a quelle per nuovi stabilimenti o installazioni, ma anche nel caso di modifiche sostanziali.
- **Emissioni Odorigene** - Il nuovo art. 272-bis è da eliminare perché totalmente fuori delega e non trova riscontro nelle direttive comunitarie.
- **Eliminazione di competenze del Ministero dello sviluppo economico** - L’art. 1, comma 1, lettera q, numeri 3 e 5, prevede il mancato coinvolgimento del ministero dello sviluppo economico nella definizione delle norme tecniche e di altre disposizioni in materia di emissioni. Si tratta di una previsione inaccettabile, atteso che con tali norme si possono adottare disposizioni con forte valenza di politica industriale.
- **Deroghe al divieto d’uso di sostanze di elevata pericolosità in AVG** – L’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 272 (art. 1, comma 1, lettera f, numero 5) rappresenta un inasprimento della normativa non necessario e di cui non si comprendono le motivazioni, tenuto conto che la disposizione prevedeva già condizioni cautelative. D’altro canto, viene percepita in maniera positiva la

riformulazione dell'art. 272, comma 4, che individua un periodo transitorio di tre anni per procedere alla richiesta di autorizzazione generale in caso di riclassificazione.

- **Monitoraggio delle emissioni scarsamente rilevanti** – La disposizione in questione (art. 1, comma 1, lettera f, numero 1) evidenzia la volontà di estendere in modo pervasivo il controllo sulle emissioni anche ad impianti che per definizione presentano emissioni di scarso rilievo. La possibilità in particolare di imporre a livello regionale obblighi di monitoraggio rappresenta per definizione una misura i cui costi non sono giustificabili da motivazioni ambientali e che può comportare ingiustificate disparità di trattamento tra aziende poste in regioni diverse. Su questa questione si ritiene opportuno eliminare dal provvedimento la frase *“e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore”*.
- **Adeguamento dei MIC** – Il comma 6 del nuovo art. 273-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera g, numero 3, prevede che l'eventuale adeguamento dei MIC alle nuove disposizioni sia subordinato alla presentazione di una domanda di autorizzazione. Analoga previsione è formulata all'art. 3, comma 3. Si tratta di una complicazione burocratica incomprensibile che, oltre a penalizzare imprese e autorità competenti, è anche non coerente con la normativa sulle emissioni, atteso che un adeguamento, in quanto foriero di una riduzione di emissioni, sarebbe tutt'al più soggetto a comunicazione. A maggior ragione ciò vale anche per quanto previsto per le AIA al comma 7, lettera d), del citato art. 273-bis.

Su questo tema, si propone la seguente modifica al primo periodo del nuovo articolo 273-bis, comma 6: *“presenta una richiesta di modifica dell’autorizzazione almeno due anni prima delle date previste al comma 5.”* Di conseguenza va sostituita al comma 7, lettera dello stesso articolo l’espressione *“le domande di rinnovo e riesame”* con *“le domande di modifica”*. Inoltre, si suggerisce altresì l’eliminazione della seguente frase: *“o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento”*.

- **Convogliamento delle emissioni di più MIC ad un unico camino** – L’ultimo periodo del comma 8 del nuovo art. 273-bis comporta che l’aggiunta di un nuovo MIC a MIC esistenti con emissioni convogliate ad un unico camino rende applicabili i limiti emissivi dei nuovi impianti anche a quelli esistenti. Si tratta di una previsione irrazionale e penalizzante, che può disincentivare ampliamenti della capacità produttiva di stabilimenti.

Inoltre, la previsione dell’ultimo periodo può implicare per il gestore l’impossibilità sul piano economico di convogliare ad un unico camino le emissioni di un impianto nuovo con quelle di impianti esistenti, con costi aggiuntivi per il nuovo camino. Può inoltre diventare vessatoria se l’autorità competente si avvale di quanto previsto ai commi 4 o 5 dell’art. 270 in merito al camino unico. Quest’ultima ipotesi è prevista per i grandi impianti di combustione all’art. 273, comma 9, ma a condizioni più favorevoli, in quanto l’autorità competente tiene conto delle condizioni tecniche ed economiche.

Inoltre lo schema, nel nuovo art. 273-bis, comma 8, disattende il disposto della direttiva comunitaria laddove prevede che il convogliamento delle emissioni ad un unico camino da più impianti MIC nello stesso stabilimento si qualifichi come

grande impianto di combustione nel caso in cui la somma della potenza termica nominale di tali impianti superi i 50 MW (art. 273, comma 9).

Infine, sul comma 8 in esame si propone di modificare la frase “...svolta dalle autorità competenti” con “approvata dalle autorità competenti”.

- **Valori limite per specifici settori** – Si ritiene necessario ripristinare il testo vigente del punto 2, alla parte I, dell’allegato 1 che prevede l’applicazione della parte IV del medesimo allegato I sia alle raffinerie che agli impianti di coltivazione idrocarburi e dei flussi geotermici. La riformulazione del citato punto 2 operata dalla bozza di decreto elimina invece il riferimento alle raffinerie, pur mantenendo integra la parte IV dell’allegato I. Il ripristino appare necessario per le sostanze non normate nelle BAT-AEL delle raffinerie. Infatti i BAT-AEL previsti dal BREF Raffinazione non disciplinano tutte sostanze normate dalla parte V del DLgs 152/06 e pertanto la Parte IV dell’allegato completerebbe il quadro normativo di riferimento.

Conseguentemente è necessario mantenere in vita la Parte IV, sezione I, dell’allegato I per le raffinerie, stralciando dalla stessa i composti e le sostanze già disciplinate dalle BAT-AEL delle raffinerie. Questo è un altro caso in cui il confronto con i settori interessati risulta necessario.

- **Applicazione delle procedure autorizzative** – All’art. 269, comma 1-bis, viene specificato che le procedure dell’art. 269, commi 3,7 e 8, non si applicano per chi è in AUA e, noto che non si applicano per chi è in AIA, non è chiaro il campo di applicazione di tali procedure autorizzative.

- **Esenzione di sfiati e ricambi d'aria per la sicurezza** – Nel nuovo comma 5 dell'art 272 viene modificata la norma che rende esenti gli sfiati e i ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo che questa esenzione sussiste solo in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti il microclima. Tale modifica risulta critica in quanto potrebbe rendere necessaria l'autorizzazione per tutti gli evacuatori di fumo o altri sfiati di sicurezza con camino. In tal senso, si propone di eliminare la seguente frase: *“in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro”*. Inoltre, non appare chiaro che cosa si intenda per *“impianti di emergenza che operano come parte integrante del ciclo produttivo”*.

Considerazioni sugli allegati

- **Limiti per i MIC** – Numerosi limiti della direttiva sono abbassati e ne vengono introdotti ulteriori. Caso evidente di “gold plating” non accettabile.
- **Conformità delle emissioni convogliate ai valori limite** - Nei riguardi dell'articolo 4 comma 2 lettera c) si chiede il mantenimento del vecchio punto 2.3 in merito ai criteri per cui le emissioni convogliate, in caso di misure discontinue, si considerano conformi ai valori limite imposti.

- **Impianti non coperti dal titolo in esame** – Sulla base dell’articolo 5 del provvedimento, si segnala che viene modificata la parte I dell’allegato IV alla parte V ma non la parte II. Ad esempio, si evidenzia una discrasia tra i due allegati che lascia scoperti gli impianti termici con potenzialità tra 1 e 3 MW.
- **Limiti per COV (Allegato 1, parte II, Punto 4)** - La previsione di limiti in concentrazioni al di sotto della soglia di rilevanza (oltre a essere in contraddizione con la definizione di cui all’art. 268, comma 1 lettera v) pone seri problemi nella gestione delle emissioni caratterizzate da concentrazioni elevate e basse portate; è il caso degli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, degli sfiati di pompe da vuoto o di reattori dell’industria chimica, degli sfiati dei serbatoi e di operazioni similari. La necessità di eliminare i limiti in concentrazione (al di sotto delle soglie di rilevanza) deve essere recuperata ad estesa a tutte le categorie di inquinanti (CIV e COV, cancerogeni inclusi – di fatto l’allegato III per i COV cancerogeni cat. 1 A e 1 B e di cat. 2 la prevede già – Allegato III, parte I, punti 2.1 e 2.2).

A titolo di esempio, ricordiamo che gli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso sono ormai spesso alimentati con glicoli eteri (alcoli modificati) che ricadrebbero al Punto 4 – Classe III; questi ultimi rappresentano la “migliore tecnologia” odierna e si caratterizzano per consumi irrisori (sensibilmente inferiori anche a quelli tradizionali utilizzando percloroetilene), tuttavia nel momento della creazione del vuoto (utilizzato per operare in sicurezza) e del ripristino della pressione atmosferica prima dell’apertura a fine ciclo di lavaggio, caratterizzano flussi emissivi con portate inferiori a 100 Nm³/h, ma con

concentrazioni prossime al $\text{grammo}/\text{Nm}^3$ (gli sfiati hanno una durata inferiore a 1 minuto, in genere compresa tra 30 ÷ 45 secondi).

- **Formaldeide** - Al fine di assicurare la parità di trattamento per tutte le attività di impregnazione carta con resine, si propone di aggiungere il seguente punto alla parte III dell'allegato I alla parte V:

- *(54) Impianti per la fabbricazione di carta impregnata con resine*

Valori di emissione: Formaldeide: $10 \text{ mg}/\text{Nm}^3$

Tale aggiunta si rileva necessaria poiché la revisione dei limiti delle parti II e III dell'allegato I alla parte V del d.lgs. 152 del 2016 contenute nel documento in oggetto comportano modifiche molto profonde e di cui è difficile immaginare tutti i possibili impatti. In particolare, la revisione delle gestione dei limiti per le sostanze cancerogene, che prevede il superamento degli elenchi di sostanze e delle divisioni in classi previsto nella legislazione attuale, e l'introduzione di un limite applicabile alle sostanze in possesso di una determinata indicazione di pericolo, rischia di costringere in un quadro eccessivamente rigido e semplificato sostanze molto diverse ognuna delle quali può essere a sua volta utilizzata in processi molto diversi, con problematiche di gestione differenti. È il caso della formaldeide, che in seguito alla recente riclassificazione viene ad assumere l'indicazione H350 che secondo la proposta in oggetto la farebbe ricadere (parte II dell'allegato I) sotto un limite individuato in $2 \text{ mg}/\text{Nm}^3$.

A questo proposito occorre far notare come nel settore della produzione di pannelli a base di legno (sezione 6.1 c) dell'allegato I alla direttiva

2010/75/UE), per i quali è stato pubblicato il relativo BREF nel 2015, questa sostanza sia ampiamente utilizzata e come i livelli di emissione previsti nelle BAT *conclusions* pubblicate con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2119 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2015 (a riclassificazione già avvenuta) siano decisamente più alti dei limiti proposti dal provvedimento in oggetto.

Il BREF relativo alla produzione di pannelli ricomprende anche l'attività di fabbricazione di carte impregnate con resine e dedica una BAT proprio a questo aspetto, con l'indicazione di un range emissivo di formaldeide per queste attività compreso tra 5 e 10 mg/m³.

L'attività di impregnazione, però non è sempre collegata alla produzione di pannelli. In altri casi, esistono aziende o impianti specializzati nella sola produzione di carte impregnate, svincolate dalla produzione di pannelli, ma che eseguono esattamente lo stesso tipo di attività. Per uniformità di trattamento, anche queste attività dovrebbero essere soggette agli stessi limiti.

Segnaliamo, peraltro, che anche la legislazione tedesca, a seguito della riclassificazione della formaldeide, ha aggiornato la normativa nazionale in materia adottando (marzo 2017) delle nuove indicazioni sui limiti alle emissioni di formaldeide, con limiti differenti a seconda dei diversi processi, ma mai inferiori a 5 mg/Nm³.

All'interno di questa nuova regolamentazione, il limite per la fase di impregnazione è di 10 mg/Nm³.

- **Ammoniaca** - Altro limite particolarmente problematico è legato all'abbassamento del valore previsto per l'ammoniaca da 250 mg/Nm³ al range compreso tra 10 e 50 mg/Nm³. Tale limite è problematico per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno diviso nei due principali settori di seguito descritti:
 - Nel caso degli impianti di produzione di MDF (medium density fiberboard), ovvero pannello in fibra di legno a media densità, il limite per l'ammoniaca è pari a 100 mg/Nm³ (media giornaliera) e 125 mg/Nm³ (media su 30 minuti). La verifica del rispetto del limite avviene attraverso un misuratore in continuo e la situazione è di conformità, ma senza margini di sicurezza.
 - Nel caso degli impianti di produzione del pannello truciolare, dislocati con diversi medi e piccoli stabilimenti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, i limiti sono stati fissati dall'autorità competente caso per caso, ma arrivano fino a 150 mg/Nm³ (media giornaliera) e 190 mg/Nm³ (media su 30 minuti).

Inoltre, va osservato che l'emissione di ammoniaca è legata al processo produttivo del pannello ed alle sostanze chimiche utilizzate, vale a dire le colle ureiche, solfato d'ammonio, nitrato d'ammonio etc. e come tale è descritta nel BREF di settore WBP (Wood-based panel production), ma le BAT *conclusions* non riportano i BAT-AEL.

In conclusione, per quanto sopra descritto, chiediamo che non vengano fissati valori limite inferiori a 200 mg/Nm³.